



01014-18

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SANZIONI AMMINISTRATIVE
----------------------------

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18345/2013

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 10/14

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -

Ud. 07/03/2017

Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere -

PU

Dott. GUIDO FEDERICO - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18345-2013 proposto da:

GCE X ,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107,

presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA PRINCIPE,

rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CASINI;

- **ricorrente** -**contro**

VSA , COMUNE CREMA;

- **intimati** -avverso la sentenza n. 177/2013 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA  
BESSO MARCHEIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

udito l'Avvocato <sup>CASINI</sup>~~CORSINI~~ Marco difensore del ricorrente  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CASSAZIONE.NET

✓

**RG 18345-2013**

### **FATTI DI CAUSA**

1. Nel corso del giudizio davanti al Giudice di pace di opposizione a una sanzione irrogata per violazioni del codice della strada SAV ha proposto querela di falso contro i due verbali di contestazione delle infrazioni (consistenti nel passaggio con semaforo rosso, utilizzo del telefono cellulare e mancato uso della cintura di sicurezza).

La causa è stata sospesa e quindi riassunta davanti al Tribunale di Crema: in essa si costituiva l'agente di polizia municipale CEG, già interveniente volontario nel giudizio davanti al Giudice di pace. Il Tribunale rigettava la querela di falso.

2. Contro la sentenza Vetere proponeva appello alla Corte di Brescia, che - con sentenza del 5 febbraio 2013 - accoglieva il gravame.

3. G ricorre in cassazione con ricorso articolato in quattro motivi.

Le controparti, V e il Comune di Crema, non hanno proposto difese.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, "violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c.": la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere provata la falsità del verbale di accertamento a fronte di elementi probatori cui può al

più essere riconosciuto il valore di presunzioni semplici, sprovviste delle caratteristiche prescritte dall'art. 2729 c.c. e quindi non idonee a superare il valore di prova legale dell'atto pubblico.

Il motivo è fondato per quanto concerne il fatto del mancato utilizzo da parte di V delle cinture di sicurezza. Se in relazione al passaggio con semaforo rosso e all'utilizzo del telefono cellulare la Corte d'appello ha ritenuto – a differenza del giudice di primo grado – di aver raggiunto il proprio, insindacabile in questa sede, convincimento circa la falsità delle relative attestazioni (sulla base di elementi indiziari e delle dichiarazioni dei testimoni A e M), per quella del mancato uso delle cinture di sicurezza, la Corte afferma che "al riguardo nessun teste ha potuto riferire alcunché, mentre lo stesso agente G ha dichiarato di averne riscontrato la mancanza mentre affiancava la vettura del V sulla sinistra, all'altezza dei sedili posteriori", posizione che non consente di verificare la situazione delle cinture del conducente o che può dar luogo "a facili errori di percezione della realtà", così che "può ritenersi provata la non veridicità dell'attestazione".

In questo modo la Corte, a fronte della mancanza di elementi probatori sufficienti, accolla le conseguenze di tale insufficienza su G e non sul querelante V così applicando in modo erroneo le regole della prova, che vogliono che il rischio del mancato raggiungimento della prova del fatto, in questo caso la falsità dell'attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sia addossato nei confronti di chi il fatto allega, V che ha proposto la querela di falso, e non nei confronti di chi il fatto contesta.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 195 del codice della strada: la Corte d'appello avrebbe errato nel considerare falsa l'attestazione relativa al passaggio con semaforo rosso, essendosi il V fermato, ma a seguito di ordine dell'agente.

Il motivo è infondato: il giudizio di falso ha infatti unicamente ad oggetto il verbale di accertamento, ove – p. 8 del provvedimento impugnato – è scritto che V alla guida del veicolo, ometteva di arrestarsi alla lanterna semaforica, così che la Corte d'appello, una volta accertato che V si era arrestato, ha correttamente ritenuta provata la falsità dell'attestazione. Inconferente è poi, trattandosi appunto di giudizio di querela di falso, il richiamo all'art. 195 del codice della strada e al potere del giudice di infliggere una sanzione per arresto irregolare.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2700 c.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe ritenuto attendibili i due testimoni senza considerare le loro incongruenze e l'efficacia di atto pubblico di quanto attestato dall'agente.

Il motivo è infondato: il giudice d'appello ha infatti, con accertamento – come già detto in relazione al primo motivo – insindacabile in questa sede, ritenuto, a differenza del primo giudice, attendibili le dichiarazioni rese dai due testimoni A e M.

4. Il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 99 disp. att. c.p.c., in quanto la querela di falso non sarebbe stata, come prescrive la disposizione, confermata nella prima udienza e neppure nel corso del giudizio di primo grado.

La censura è inammissibile. L'eventuale vizio, infatti, doveva essere fatto valere in primo grado o quale motivo d'appello (e di questo non vi è traccia nel ricorso), ma non può essere fatto valere per la prima volta in questo giudizio.

5. La fondatezza del primo motivo determina, in relazione al motivo accolto, l'accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, che provvederà, in applicazione del principio sopra enunciato e nei limiti del motivo

accolto, a rivalutare i fatti; il giudice di rinvio provvederà anche circa le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**


La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 7 marzo 2017.

Il Consigliere estensore  
Chiara Besso Marcheis



Il Presidente  
Stefano Petitti



Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 17 GEN. 2018



Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI